



CITTÀ DI BARI



REGIONE PUGLIA



Regione Puglia

Corso Vittorio Emanuele II n.60 – Bari

Venerdì 25 Ottobre 2019

Dalle ore 10,00 alle 14,00 presso Saie Bari

Fiera del Levante – Sala Verde

**“DEBITI E TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE
FAMIGLIE E DELLE IMPRESE”**

ASPETTI ETICI DEI CONSULENTI TECNICI

**RELATORE: ing. Leonardo Lenoci Presidente del Consiglio di Disciplina OIBA
Fiera del Levante – Sala Verde – 25 Ottobre 2019**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

“Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”

Legge 25 aprile 1938 n.897

“Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”

DM 1 ottobre 1948

“Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture

DPR 7 agosto 2012 n. 137

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”

Le sanzioni disciplinari

1° L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

2° La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi.

4° La cancellazione dall'albo.

D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. con l'articolo 8, comma 3, del DPR sono stati istituiti i Consigli di disciplina territoriali cui sono stati affidati i **compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari** riguardanti gli iscritti all'albo.

Qual'è la differenza tra ETICA e DEONTOLOGIA?

Sono due sinonimi?

Sono due concetti ben distinti?

Nella professione, qualunque essa sia, non si può prescindere dal rispetto di un determinato **codice comportamentale**.

Sono due concetti diversi con etimologie diverse

La parola **Etica** deriva da “èthos” che significa “**comportamento**”, modo di comportarsi.

L'ETICA è un **insieme di norme e di valori**

L'Etica studia la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte tra il bene e il male.

La parola **Deontologia** deriva invece dalla parola greca che significa **"dovere"**.

Al di là dei principi che possono essere seguiti o seguiti in parte, ci sono alcuni comportamenti per i quali è doveroso comportarsi in un certo modo.

”Alcune cose *si devono fare* altre *non si devono fare*”

La Deontologia, è letteralmente lo **"studio del dovere"**, ossia l'insieme di norme etico-sociali che disciplinano l'esercizio di una professione.

Nel campo della professione di **INGEGNERE**, esiste **Il Codice Deontologico** che rappresenta l'insieme delle norme finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e al decoro della professione.

il Codice Deontologico

ha una **forma prescrittiva**

“il professionista **deve**”,

“il professionista **ha l'obbligo**”

l'attività dell'ingegnere

si fonda

sui Principi costituzionali e sulle Leggi

implica

**doveri e responsabilità nei confronti della
collettività e dell'ambiente**

è decisiva

per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

si svolge

sui principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione,

**SONO COSTITUITI PRESSO IL TRIBUNALE GLI ALBI
DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI**

**RELATORE: ing. Leonardo Lenoci Presidente del Consiglio di Disciplina OIBA
Fiera del Levante – Sala Verde – 25 Ottobre 2019**

La responsabilità costituisce il fondamento dell'attività
del **CONSULENTE TECNICO**

Il professionista prima,
di scegliere se accettare o meno l'incarico,
deve rendersi conto ***dell'assunzione di responsabilità***

La scelta appartiene sia all'etica sia alla deontologia in
quanto l'attività professionale si basa sul principio
fondamentale di agire secondo ***"scienza e coscienza"***

Il concetto di **“scienza”** si riferisce
all’esercizio della professione
nel rispetto delle regole tecniche.

Il concetto di **“coscienza”** rimanda all’**etica** ed alla
deontologia

Nella professione, qualunque essa sia,
e quindi anche per i CTU e CTP
non si può prescindere dal rispetto di un determinato
codice comportamentale.

Il codice deontologico degli ingegneri all'art. 4
introduce il concetto di **"correttezza"**:

"l'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non aver adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi di organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti".

**Il professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico
quando riconosca di non poterlo svolgere
con "scienza e coscienza".**

**Esiste una correlazione tra
norme giuridiche e norme deontologiche**

Il consulente tecnico,
non iscritto all'apposito Albo istituito presso il Tribunale,
ha facoltà di rifiutare anche senza giustificato motivo

Il consulente tecnico
iscritto all'albo, qualora designato, ***è obbligato*** all'incarico
può richiedere al giudice l'autorizzazione ad astenersi

I principali pericoli, per responsabilità etico-deontologiche formali, che possono provenire dalle attività peritali possono essere sintetizzate:

Incompatibilità

Rispetto del contraddittorio

Rispetto dei tempi di consegna

Diffamazione

Violazione della privacy

Falso in perizia

LE REGOLE DEL CONSULENTE TECNICO

BUONE PRASSI

PRIMA REGOLA

**il consulente tecnico deve chiedersi
se è in grado di assumere l'incarico**

SECONDA REGOLA

**essere consapevole che non svolge una
semplice attività professionale, ma una
pubblica funzione**

TERZA REGOLA

**essere consapevole che il consulente, iscritto,
ha l'obbligo di assumere l'incarico**

**La ricorrenza del giusto motivo di astensione
deve essere riconosciuta dal giudice quando il
consulente prima dell'accettazione dell'incarico,
esponga compiutamente le ragioni per le quali
non lo può accettare**

**Il consulente tecnico è soggetto
*all'astensione obbligatoria***

quando ricorrono, i presupposti dell'art. 51 co 1 del cpc

ha interesse nella causa

egli o la moglie è parente fino al 4° grado di una parte

egli o la moglie ha causa pendente con una parte

se è tutore, curatore, procuratore, datore di lavoro di una parte

Il consulente tecnico è soggetto
all'astensione facoltativa,
chiedendo l'autorizzazione al giudice
quando ricorrono i presupposti dell'art. 51 co 2 del cpc

esistenza di gravi ragioni di convenienza

pericolo di parzialità della funzione

mancanza di serenità nel giudizio

QUARTA REGOLA

Il consulente tecnico d'ufficio accettando l'incarico assume la colpa e quindi la responsabilità oltre che

penale e disciplinare, anche civile,

quando l'attività del CTU è svolta con

negligenza o imprudenza o imperizia

o da inosservanza di leggi e regolamenti

Anche le ***stime dei beni*** da sottoporre ad asta possono risultare fonte di responsabilità, ciò può accadere quando il CTU accerta e dichiara la sussistenza di irregolarità edilizie/urbanistiche non sanabili ed indica la necessità di procedere a demolizioni od alla corresponsione di sanzioni pecuniarie.

Il professionista CTU agisce personalmente per
cui è soggetto anche a

responsabilità patrimoniale

per cui è obbligato a dotarsi di idonea copertura
assicurativa obbligatoria ai sensi dall'art. 5 del
DPR n. 137 del 7 agosto 2012

La mancanza della polizza professionale costituisce

illecito disciplinare

L'operato del consulente tecnico coinvolge la materia processuale

**Un procedimento disciplinare non
potrebbe svolgersi prescindendo dagli
esiti del processo nel quale è stata svolta
la consulenza**

Per concludere

I professionisti che svolgono l'attività di

CONSULENTE TECNICO

**devono tenere a mente il profondo
significato della celebre frase di Cicerone**

**L'ignoranza delle leggi apporta più dispute
della conoscenza delle stesse**

(M.T. Cicerone : "De legibus" Libro I-18)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**RELATORE: ing. Leonardo Lenoci Presidente del Consiglio di Disciplina OIBA
Fiera del Levante – Sala Verde – 25 Ottobre 2019**